

# Rispondi, ti prego!

Una richiesta bizzarra del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano alla Confederazione elvetica solleva parecchi interrogativi.



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano [www.ciflis.com](http://www.ciflis.com)

Lo scorso 10 giugno, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, il Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano ha dichiarato che il suo Dicastero ha inviato una lettera al Dipartimento federale dell'economia a Berna; una missiva contenente una richiesta di chiarimenti riguardanti la presenza o meno in territorio elvetico di "soggetti che utilizzano società schermo collegate a conti segreti".

Pur non avendo visionato il testo originale della lettera, le locuzioni utilizzate possono forse impressionare l'uomo comune bombardato quotidianamente dalle 'cannoniere mediatiche' concentrate sui problemi della lotta a elusione, evasione e frode fiscale, ma lasciano sicuramente molto perplessi i professionisti ed i cultori della materia.

Il problema è soprattutto semantico e definitorio e si incentra sui termini "soggetti", "società schermo" e soprattutto "conti segreti". Cominciamo dall'ultimo di questi termini: come possiamo definire un "conto segreto"?

La piena adesione della Svizzera a tutte le convenzioni internazionali in materia di lotta al riciclaggio ed il recepimento di tutte le normative europee ed i suggerimenti del Gruppo di Azione Finanziaria (Gafi) in seno all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (Ocse), riguardanti la medesima problematica, ha fatto sì che già da molti anni non sia più possibile aprire presso qualsiasi banca o istituzione finanziaria elvetica dei conti, di qualsiasi natura, completamente 'anonimi'.

Non è neanche possibile aprire delle relazioni tramite semplice invio per fax della fotocopia della patente di guida scaduta, come invece purtroppo avviene attualmente in alcuni Paesi (non necessariamente del Terzo Mondo).

Anche il conto intitolato ad uno pseudonimo presuppone un'approfondita analisi del cliente, della sua capacità reddituale, della provenienza del suo patrimonio e del suo stile di vita.

Inoltre, il recepimento delle normative antiterrorismo ha anche determinato l'obbligo di indicare il nome dell'ordinante e del beneficiario di tutti i bonifici in entrata ed uscita.

Si ipotizza, quindi, che l'Autorità italiana voglia intendere per "conto segreto" semplicemente quello che non è stato dichiarato al fisco del Paese di residenza del soggetto.

A questo punto dobbiamo fare un distinguo fra chi sono questi "soggetti". Se si tratta di persone giuridiche con residenza in Italia, bisogna effettivamente vedere il livello di segretezza.

Se una società italiana ha delle filiali all'estero o fa parte di un gruppo internazionale, è possibile che abbia dei conti, ma sicuramente facenti capo ad entità estere e non necessariamente riportati nella dichiarazione dei redditi italiana, altrimenti si tratterebbe effettivamente di 'fondi neri' di bilancio che francamente non riteniamo vengano accumulati su conti intestati direttamente alle entità italiane, ma probabilmente a soggetti prestanome, azionisti, amministratori, dirigenti o persone a loro collegate.

Dobbiamo, perciò, ipotizzare che il termine "soggetti" si riferisca a individui, persone fisiche, residenti in Italia, "cittadini e non", che abbiano 'dimenticato' di segnalare nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi (il cosiddetto 'Rw'), l'ammontare delle consistenze dei loro depositi esteri.

Ma su questi individui si abbatte, già da qualche anno, la 'mannaia' dell'Euroritenuta che viene applicata dalle

banche elvetiche a coloro (comunque parecchi), che non decidono per la trasparenza fiscale, con un'aliquota del 20%, di ben 7,5 punti percentuali più alta di quella italiana del 12,5%. L'aliquota sarà poi innalzata, dal 2011, al 35% con un differenziale di ben 22,5 punti.

Nel solo 2008 questa raccolta ha già portato nelle casse del Tesoro italiano ben 142 milioni di franchi, record assoluto di contribuzione fatta dalla Svizzera.

Si tratta, comunque, di ben poca cosa rispetto al totale stimato dei patrimoni facenti capo, direttamente o indirettamente, a residenti italiani presenti presso le istituzioni bancarie e finanziarie elvetiche.

Ed ecco che arriviamo alla terza locuzione incriminata: "società schermo".

Il dibattito dottrinale e politico ed in sede Ocse sulle cosiddette 'società conduit' oppure sulle società fittizie o con sede di direzione e controllo in un Paese diverso da quello di registrazione, è più datato delle tematiche antiriciclaggio.

La creazione di un'entità societaria da parte di un soggetto per la conduzione dei propri affari, qualunque essi siano, non è sicuramente censurabile, ma nel tempo è stata assoggettata a due tipi differenti di approcci da parte delle Amministrazioni fiscali.

Il primo, tipicamente anglosassone, del 'substance over form' (sostanza sulla forma) che disconosce l'esistenza, se non addirittura la nullità contrattuale, della persona giuridica costituita soltanto per finalità fiscali e che riconduce la tassazione in capo al reale beneficiario economico, sia esso una

persona fisica o giuridica, normalmente residente in un Paese terzo rispetto a quello di costituzione.

Il secondo, più formale, delle cosiddette 'Controlled Foreign Companies' ('Società Controllate Estere', in acronimo Cfc).

La normativa Cfc ha principalmente lo scopo di evitare l'accumulazione, in Paesi a bassa tassazione, di profitti che non sarebbero altrimenti tassati nel Paese ove si trova il reale beneficiario economico, attribuendoli d'ufficio a quest'ultimo ed imponendoli di conseguenza, anche se non sono stati effettivamente distribuiti.

L'accumulazione avviene in entità giuridiche societarie denominate 'base companies' (società piattaforma), la cui prima definizione giuridica risale al 1956 ed è la seguente: "società costituite in uno Stato piattaforma con lo scopo di effettuare transazioni in uno Stato terzo" (libera traduzione dell'autore da Gibbons, 'Tax effects of basing international business abroad', 69 Harvard Law Review 1206, 1956).

Questo secondo approccio riconosce l'esistenza formale delle persone giuridiche in questione, ma non permette l'accumulazione estera di proventi non tassati.

L'Italia ha adottato, nel 2000, questo secondo approccio e perciò dobbiamo supporre che le "società schermo" siano, in realtà, delle società Cfc il cui possesso non viene dichiarato al fisco italiano.

Ma a questo punto non si coglie esattamente il significato del "risultare in territorio elvetico".

Una società Cfc è libera di aprire conti bancari e rapporti finanziari ovunque nel mondo e non si capisce perché la domanda venga posta solo alla Svizzera e non anche a tutti gli altri Paesi (e sono tanti) che hanno delle norme di protezione della privacy del cittadino, nello specifico della sua sfera patrimoniale e finanziaria.

L'Ocse, al vertice del G20, ha presentato una 'lista grigia' di oltre 40 Paesi che sembrano offrire le stesse opportunità.

Se la società Cfc viene utilizzata per aggirare il prelievo dell'Euroritenuta, che non si applica alle persone giuridiche ma soltanto alle persone fisiche, allora il campo è ben preciso.

Se perciò la richiesta del Ministro è quella di sapere perché il ristorno del 75% dell'Euroritenuta è considerato troppo basso per le notevoli esigenze tributarie di copertura del deficit pubblico, allora la stessa domanda dovrebbe essere posta da tutti i 27 Paesi dell'Unione europea e non soltanto alla Svizzera.

E per questo esiste una sede opportuna, che è la Commissione europea, che redige dei rapporti dettagliati sull'andamento dell'applicazione della norma sull'Euroritenuta, sulla sua estensione a Paesi terzi quali Hong Kong, Macao e Singapore, e su come riformare la stessa, cercando di coprire alcune falle del sistema, quale appunto quella dell'utilizzo di persone giuridiche per l'intestazione dei conti.

E la Confederazione elvetica si è sempre dimostrata disponibile a trattare e discutere eventuali nuove proposte riformulate dalla Commissione e dal Consiglio europeo.

Per completezza e precisione, riteniamo che, anche su questa riforma, pesino dei limiti interni alla Ue stessa, che permette una libera sovranità fiscale in materia di imposte dirette ai singoli Stati membri, alcuni dei quali applicano alle società residenti una tassazione sul reddito anche del 10% o del 12,5% (ben inferiore al 20% o al 35%).

L'utilizzo di questi Paesi nel quadro di strutture di pianificazione fiscale è stato dichiarato legittimo in varie occasioni anche dalla stessa Corte di Giustizia europea (un esempio per tutti: la sentenza Cadbury Schweppes del 18.11.2006, causa C-196/04, riguardante la filiale irlandese di un gruppo inglese).

I soggetti di cui probabilmente il Ministro tratta dovranno perciò soltanto sostituire una società extra Ue con una società comunitaria per ottenere un livello di imposizione dei redditi finanziari pari o inferiore a quello subito in Italia, senza neanche incappare nelle forche caudine dell'evasione fiscale da reddito Cfc ed incorrendo soltanto in una sanzione amministrativa che varia dal 5% al 25% del valore non dichiarato della consistenza patrimoniale estera.

Concludendo: tanti proclami, lettere, richieste, note, conferenze stampa per nulla?



## Massima efficacia: i dispenser

Collocate i vostri opuscoli, prospetti e flyer nei dispenser di PubliPoste, e comunicate il vostro business ogni giorno a 550.000 potenziali clienti. Il vostro messaggio verrà letteralmente afferrato - e in combinazione con un altro mezzo pubblicitario si diffuserà in modo indelebile nella loro mente. Prenotate (un successo parzialmente quantificabile) negli uffici postali svizzeri.

Per maggiori informazioni:  
058 338 38 38 oppure  
[www.post.ch/publiposte](http://www.post.ch/publiposte)

PubliPoste - per professionisti

LA POSTA